

Pubblicato il 23/06/2017

Sent. n. 3436/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2017, proposto da:

Annunziata Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Pennacchio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale della Costituzione - Is.G1 /C.D.N.;

contro

Comune di Casavatore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato William Esposito C.F. SPSWLM76L04F839F, con domicilio eletto presso il suo studio in Casavatore, piazza G. di Nocera/Casa Comunale;

per

a) la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del silenzio formatosi sull'istanza/diffida del 09/01/17, assunta al protocollo del Comune di Casavatore il successivo 12/01/17, recante richiesta di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 1, particella 802; b) per la declaratoria del conseguente obbligo a provvedere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casavatore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame il sig. Carlo Annunziata agisce avverso il silenzio serbato dal Comune di Casavatore sull'atto di diffida, acquisito al protocollo comunale il 12.1.2017 al n. 877, inteso ad ottenere l'adozione di un provvedimento di riclassificazione dell'area di sua proprietà, distinta in catasto al foglio 1, particella 802, a seguito dell'asserita decadenza del vincolo di natura espropriativa che, ad avviso dell'istante, sarebbe stato apposto all'area con la classificazione "Zona Sd destinata a verde pubblico attrezzato a parco e sport" ad essa impressa col P.R.G. del 1983.

Ha resistito in giudizio il Comune di Casavatore, il quale, asserendo che, in realtà, l'area ricadrebbe in "zona Sc destinata a parcheggio", ha sostenuto la natura conformativa del vincolo, con il conseguente perdurare della previsione dello strumento urbanistico che, impedendo una destinazione dell'area per finalità diverse da quelle ivi stabilite, dimostrerebbe la carenza dell'interesse azionato; in via subordinata, ha dedotto che, anche ipotizzando l'esistenza di un vincolo ablatorio decaduto e la conseguente sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di chiudere il procedimento teso alla

riqualificazione urbanistica dell'area, nondimeno l'esistenza di condizioni di edificabilità, seppur nei limiti delle zone bianche, non recherebbe alcun pregiudizio al ricorrente, che ben potrebbe destinare l'area ad attività edilizia, anche in questo caso evidenziandone la carenza d'interesse a ricorrere. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Osserva preliminarmente il Collegio che agli atti del giudizio sono stati prodotti due certificati di destinazione urbanistica, entrambi recanti n. 2/2016, i quali attribuiscono all'area, identificata catastalmente al foglio 1, particella 802, due contrastanti destinazioni urbanistiche.

Il primo documento, depositato dal ricorrente con l'allegato stralcio della tavola 7 del vigente P.R.G., reca la certificazione del responsabile dell'Area gestione territorio comunale che la particella in questione possiede la destinazione "Zona Sd destinata a verde pubblico attrezzato a parco e sport"; il documento, datato 11 febbraio 2016, appare sottoscritto dal predetto responsabile e da un tecnico comunale, reca due timbri tondi dell'ufficio tecnico comunale (uno dei quali ad annullare una marca da bollo di € 16,00) ed in calce contiene l'indicazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria a mezzo c.c.p. in data 11 febbraio 2016.

Il secondo documento, depositato dalla difesa dell'amministrazione e munito, come si è detto, dello stesso numero d'ordine (ma recante in calce data e modalità differenti di versamento dei diritti di segreteria), indica come destinazione urbanistica della particella quella (diversa) di "zona Sc destinata a parcheggio"; questo secondo documento non è datato, non presenta alcun timbro e, soprattutto, è privo di sottoscrizione alcuna, il che impedisce di imputarlo al suo autore apparente e lo appalesa sfornito di qualsiasi efficacia dichiarativa e certificativa.

Segue da ciò che la classificazione dell'area che sola risulta certificata in giudizio è quella di "zona Sd destinata a verde pubblico attrezzato a parco e sport" sostenuta dal ricorrente.

2. - L'attuazione del P.R.G. di Casavatore è previsto avvenga in due modi, mediante l'intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata) o attraverso l'intervento edilizio diretto (cfr. art. 1 NTA).

Con specifico riferimento alle aree destinate agli standards, tra cui le aree vincolate alla destinazione a verde pubblico attrezzato a parco e sport (Sd), l'art. 14, comma 4, delle NTA stabilisce che «*per tutte le aree già vincolate [dal P.R.G.: cfr. comma precedente], anche se comprese nel perimetro dei comparti di cui al precedente art. 1 [cioè dei dodici comparti individuati nella tavola 8, per i quali è previsto il ricorso al piano particolareggiato], è consentito l'intervento edilizio diretto*», nei limiti specificati nel comma successivo e comuni anche al caso di intervento urbanistico preventivo.

Resta così acclarato che le NTA consentono espressamente l'intervento edilizio diretto, mediante rilascio di titolo edilizio, anche per la realizzazione delle attrezzature a parco e sport consentite in zona Sd.

3. - Per consolidato indirizzo interpretativo, la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi è nel fatto che questi ultimi implicano uno svuotamento sostanziale del contenuto del diritto dominicale che, viceversa, non si verifica nel caso dei vincoli che (nel limitare il diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Cost.) impongono una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, tale da non richiedere necessariamente l'espropriazione dell'area e l'intervento ad esclusiva iniziativa pubblica (*ex multis*, cfr. C.d.S., sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797; C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4976; C.d.S., sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2769; C.d.S., sez. IV, 9 dicembre 2015, n. 5582).

In particolare, la giurisprudenza ha puntualmente chiarito che anche i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi, quali parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari etc., realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, se pure hanno carattere particolare, sfuggono comunque allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 3797/2011 cit.).

Sulla scorta di questi condivisibili principi deve escludersi che la destinazione di piano impressa all'area dell'odierno ricorrente concreti un vincolo espropriativo o sostanzialmente espropriativo, come tale soggetto a decadenza quinquennale.

Come visto, infatti, l'art. 14 delle NTA non esclude che le attrezzature in questione possano essere realizzate dai proprietari dell'area e permanere in regime di proprietà privata, anzi espressamente ne ammette la realizzabilità, oltre che ad iniziativa pubblica, anche ad iniziativa privata.

Va ricordato, infine, che per costante indirizzo specifico «la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive ed a verde, data dal PRG ad aree di proprietà privata, comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo non espropriativo, bensì soltanto conformativo, funzionale, cioè, all'interesse pubblico generale» (C.d.S., sez. IV, n. 5582/15 cit.; sez. IV, n. 4976/14 cit.; più di recente, C.d.S., sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022).

4. – Per queste ragioni non sussiste alcun obbligo per il Comune di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica dell'area di proprietà del ricorrente, il cui ricorso, pertanto, deve essere respinto.

5. - Le spese di giudizio vanno compensate, tenuto conto del comportamento processuale del Comune.

6. – In relazione a quanto rilevato nel punto primo della parte motiva della presente decisione si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1397/17), lo respinge. ---

Spese compensate. ---

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza e degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO